

Codice A1816B

D.D. 21 luglio 2021, n. 2122

**Polizia Idraulica: 6677 - Pratica CNPO 874 Corso d'acqua: T. Bronda Comune: Saluzzo
Richiedente: Amministrazione comunale di Saluzzo Istanza: 11/05/2021 e successiva
integrazione del 19/07/2021 Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la
realizzazione di ponte ciclo - pedonale sul Torrente Bronda in Comune di SALUZZO.**



ATTO DD 2122/A1816B/2021

DEL 21/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Polizia Idraulica: 6677 - Pratica CNPO 874

Corso d'acqua: T. Bronda

Comune: Saluzzo

Richiedente: Amministrazione comunale di Saluzzo

Istanza: 11/05/2021 e successiva integrazione del 19/07/2021

Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di ponte ciclo
– pedonale sul Torrente Bronda in Comune di SALUZZO

In data 11/05/2021 e con successiva integrazione del 19/07/2021, il Comune di Saluzzo, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale **per la realizzazione di ponte ciclo – pedonale sul Torrente Bronda in Comune di SALUZZO** comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Andrea Alberto in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- **realizzazione di n. 1 ponte ciclo – pedonale sul Torrente Bronda.**

Con nota prot. n. 25681/A1816B del 31/05/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

La Giunta del Comune di **Saluzzo** ha approvato il progetto definitivo con Delibera n. **31** del **30/06/2021**.

CONSIDERATO che a seguito dell'esame degli atti progettuali e del sopralluogo è ritenuta ammissibile la realizzazione delle opere indicate negli elaborati di progetto, di competenza del Settore scrivente, ai sensi del Regio Decreto n. 523/1904, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque.

CONSIDERATO che trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito e senza la costituzione del deposito cauzionale (art. 10 comma 4) ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (allegato A).

CONSIDERATO l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

CONSTATATO che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904 e s.m.i.;
- art. 2 del D.P.R. n. 8/1972 e s.m.i.;
- art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 e s.m.i.;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i.;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i.;
- art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i.;
- D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i..

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, **il Comune di Saluzzo alla realizzazione di ponte ciclo – pedonale sul Torrente Bronda in Comune di SALUZZO**, secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni sopra indicate e delle seguenti condizioni:

- a. l'opera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- c. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- e. **i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni CINQUE, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;**
- f. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- g. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di **eseguire gli interventi di manutenzione** (ordinaria e straordinaria) per mantenere in efficienza nel tempo l'opera idraulica, oggetto della presente autorizzazione. Relativamente a tali interventi di manutenzione si dovrà dare comunicazione a firma di Tecnico abilitato almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio dei lavori. Tutte le altre tipologie di intervento (ristrutturazione, demolizione con ricostruzione e nuove opere) che si renderanno necessarie per il mantenimento dell'opera oggetto di autorizzazione dovranno essere autorizzate dallo scrivente Settore; in caso di inadempienza, questo Settore provvederà d'ufficio con diritto di rivalsa sul soggetto autorizzato;
- h. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- i. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
- j. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D. Lgs. n° 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n° 45/1989 vincolo idrogeologico, ecc.);
- k. **il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.**

2 - di concedere al **Comune di Saluzzo**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., l'occupazione dell'area demaniale con **n. 1 ponte ciclo – pedonale sul Torrente Bronda nel Comune di Saluzzo per una superficie di (20,50 m x 3,0 m = 61,50 m)**, come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza integrati con le prescrizioni sopra riportate;

3 - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni **19 (diciannove)** a decorrere dalla data della firma del disciplinare di concessione, che deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla data della presente determinazione, e pertanto fino alla scadenza del **31/12/2039**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

5 - ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i. (allegato A), trattandosi di un manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 10 comma 4).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Schema di Disciplinare di concessione per occupazione sedime demaniale (Servitù)

CNPO874

Rep. n° del

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per **la costruzione di n. 1 di ponte ciclo – pedonale sul Torrente Bronda in Comune di Saluzzo con superficie demaniale occupata pari a 61,50 m².**

Richiedente: Amministrazione Comunale di Saluzzo con sede in Via Macallè n. 9 12037 SALUZZO (CN), (P.IVA 00244360046) nella persona dell'Arch. Flavio Tallone nato a il, in qualità di Dirigente Responsabile del Settore Governo del Territorio – Lavori Pubblici del comune di Saluzzo (CN).

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto, ai sensi del Regolamento Regionale emanato con D.P.G.R. in data 06/12/2004, n.14/R e s.m.i., sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale per **la costruzione di n. 1 di ponte ciclo – pedonale sul Torrente Bronda in Comune di di Saluzzo con superficie demaniale occupata pari a 61,50 m²,** come indicato negli elaborati grafici e nel Provvedimento Unico di autorizzazione allegati a far parte integrante del presente disciplinare.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Autorizzazione Idraulica.

ai soli fini idraulici, l'opera dovrà essere realizzata secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si allegano al presente disciplinare,

subordinatamente all'osservanza delle condizioni di cui alla D.D. n. del
..... di autorizzazione idraulica.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario **per anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31 dicembre 2039** L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.P.G.R. n.14/R e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante il suo uso. E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del D.P.G.R. n.14/R/2004 e s.m.i.. Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione del manufatto ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica

competente. Viene fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, del manufatto la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone e Deposito cauzionale

Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e s.m.i., trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale.

Art 7 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8– Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del D.P.G.R. n.14/R/2004.

Art. 9 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede sita in Via Macallè n. 9 12037 SALUZZO (CN).

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Cuneo li, _____

Firma del concessionario

per l'Amministrazione concedente

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(Arch. Graziano VOLPE)